



# COMUNE di PESCOPENNATARO

(Provincia ISERNIA)

Prot.n. 500

ORDINANZA N° 02/2020

**OGGETTO: CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL DIFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA.**

## IL SINDACO

### VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 - n. 267, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso;
- il D.L. 2.3.2020, n. 9 ed in particolare l'art. 35 il quale prevede che *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

**RICHIAMATI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, adottati al fine di contenere e contrastare il diffondersi del Virus COVID-19;

### RICHIAMATE, altresì:

- le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 1 del 24 febbraio 2020 e n. 2 del 26 febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise n.3 del 8 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4 con il quale *"E' demandato ai sindaci, oltre a quanto previsto dall'art.4 del DPCM 8 marzo 2020, anche attraverso la Polizia locale, il monitoraggio ed il controllo della corretta attuazione delle prescrizioni di cui all'art.1"* dell'Ordinanza stessa;

**CONSIDERATO** che l'ingresso e la permanenza nel territorio comunale di persone potenzialmente a rischio di trasmissione del virus accrescono in modo esponenziale il rischio di pregiudicare la salute della popolazione comunale, in considerazione soprattutto sia dell'indice di vecchiaia che dell'attuale assetto organizzativo delle strutture sanitarie;

**RILEVATO** che gli organi di stampa hanno segnalato, negli ultimi giorni, un continuo esodo verso le regioni meridionali d'Italia;

**EVIDENZIATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo del COVID- 19 e l'incremento dei casi sul territorio regionale;

**RITENUTO** pertanto necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, alla cui stregua in caso di emergenza sanitarie e di igiene pubblica, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

## ORDINA

### Art.1

Tutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni fuori dalla regione Molise, una volta giunti nel territorio di Pescopennataro, **dopo aver comunicato entro due ore l'ingresso in Molise al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874/313000, 0874/409000 ovvero ai seguenti indirizzi e – mail:**

**coronavirus@asrem.org;**

**dipartimentounicoprevenzione@asrem.org,**

**sono obbligati a darne notizia anche al Sindaco di Pescopennataro**, riferendo delle disposizioni impartite dal competente servizio regionale di sanità pubblica, comunicando la presenza di eventuali persone con i medesimi dimoranti.

### Art.2

Tutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni fuori dalla regione Molise, che abbiano **già comunicato, in data antecedente alla presente ordinanza, l'ingresso in Molise al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874/313000, 0874/409000 ovvero ai seguenti indirizzi e – mail:**

**coronavirus@asrem.org;**

**dipartimentounicoprevenzione@asrem.org,**

una volta giunti nel territorio di Pescopennataro, **sono obbligati a darne notizia anche al Sindaco di Pescopennataro**, riferendo delle disposizioni impartite dal competente servizio regionale di sanità pubblica, comunicando la presenza di eventuali persone con i medesimi dimoranti.

### Art.3

Per ottemperare all'obbligo di comunicazione al Sindaco di Pescopennataro, di cui agli artt.1 e 2 della presente ordinanza telefonare al seguente numero: **333/6298363** oppure scrivere alla casella di posta elettronica: **sindacocomunedipescopennataro@gmail.com.**

### Art.4

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza cesseranno di avere efficacia il **3 aprile 2020**, salvo proroga in linea con i provvedimenti nazionali e regionali aventi ad oggetto il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## ORDINA

altresi, ai competenti organi di vigilanza di effettuare opportuni controlli sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689.

## DISPONE CHE

la presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, sia immediatamente eseguibile e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, nei pubblici esercizi e sul sito internet istituzionale dell'Ente;

ai fini della relativa esecuzione sia inoltre trasmessa alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio che potranno in essere ogni attività di controllo e di vigilanza.

## AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

*Dalla Residenza Municipale, li 16/03/2020*

IL SINDACO  
Carmen CARFAGNA  
  
